



Firmato
digitalmente
da ILARIA
MONTANARI
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE
DI
BOLOGNA:80
070730371

Repertorio n. 9.088

Raccolta n. 6.152

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di ottobre.

20/10/2022

In San Lazzaro di Savena (BO), Via Roma n. 2.

Alle ore diciassette e trenta minuti.

Davanti a me dr.ssa Ilaria Montanari Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna è presente il Signor

- Arcidiacono Alessandro, nato a Catania il 7 febbraio 1968, domiciliato per la carica presso al sede dell'Associazione di cui in seguito.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certa, dichiarando di intervenire nel presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Associazione riconosciuta **BIMBO TU APS**, con sede legale in Bologna, Via Emilia Levante n. 50, Codice fiscale e P. IVA 91284000378, iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore in data 25 luglio 2022, con poteri attribuiti dallo statuto sociale e mi richiede di redigere il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea lo stesso comparente, la quale dichiara che:

- è qui riunita, a seguito di formale convocazione, ai sensi dell'art. 9) del vigente statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dei soci;

- sono presenti, in proprio o per delega n. dodici soci ordinari dell'ente aventi diritto di voto in quanto in regola con il pagamento delle quote associative su dodici iscritti, come da elenco compilato a cura del Consiglio di Amministrazione dell'ente ed esibitomi dal comparente, il quale si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa di parte, e dal quale risultano evidenziati i presenti;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente è presente il Signor Trentin Lorenzo (Consigliere);

- per l'Organo di Controllo è presente il dott. Vincenzo Vita (Revisore);

- con riferimento alle vigenti disposizioni statutarie (art. 9), lo statuto può essere modificato, in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti;

- pertanto, l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno (parte straordinaria)

- adozione modifiche statutarie;

- delibere inerenti e conseguenti.

A questo punto il Presidente avvia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno

In particolare, il Presidente propone di modificare i termini di approvazione del bilancio, prevedere il diritto dei soci a votare ove iscritti da almeno 60 giorni, introdurre la facoltà per l'assemblea di riunirsi in videoconferenza, modificare il termine per l'invio delle convocazioni delle assemblee, introdurre la facoltà per il Consigli Direttivo di individuare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.2) dello statuto.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal presidente, dopo ampia ed attenta discussione, mediante voto espresso per alzata di mano da ciascuno degli aventi diritto, presenti di persona, in proprio o per delega, con il voto favore-



ILARIA MONTANARI
NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
DI BOLOGNA

il 28/10/2022

n° 52718

serie 1T

euro 200,00

Il Direttore f.to

vole di n. dodici soci,

DELIBERA

1) di disciplinare i termini di approvazione del bilancio modificando **l'art. 5) comma 2** come segue "2) Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari."

2) di prevedere il diritto dei soci a votare ove iscritti da almeno 60 giorni modificando **l'art. 6 comma 7** come segue "7) L'adesione quale socio iscritto all'Associazione da almeno 60 giorni comporta il diritto di acquisire l'elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione."

3) di introdurre la facoltà per l'assemblea di riunirsi in videoconferenza, modificando **l'art. 9 comma 10** come segue " 10) È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti."

4) di prevedere che le convocazioni delle assemblee debbano essere effettuate mediante invio di comunicazione almeno dieci giorni prima della data della riunione, modificando **l'art. 9 comma 6)** come segue "6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo ove nominato. L'avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni di cui sopra, deve essere affisso anche presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono la data dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto."

5) di introdurre la facoltà per il Consiglio Direttivo di individuare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art.2) dello statuto, modificando **l'art. 10 comma 4** come segue "4) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
- b) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui

all'art. 2 del presente Statuto;

- c) redazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 5, comma 3) del presente statuto e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- d) ammissione all'Associazione di nuovi associati ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
- e) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei associati;
- f) tenuta dei libri sociali di sua competenza;

redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati"

Si allega al presente atto sotto la lettera "**B**" lo statuto così come modificato in virtù delle deliberazioni testè assunte, previa lettura datane da me Notaio al comparente ed alla assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla associazione.

Io notaio dell'atto ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.

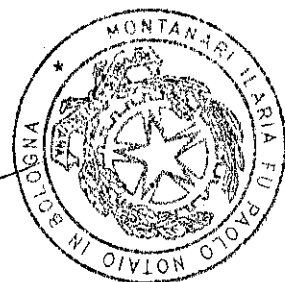
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine fin qui. Sottoscritto alle ore diciotto e quindici minuti.

F.TI: ALESSANDRO ARCIDIACONO - ILARIA MONTANARI NOTAIO

SOCI BIMBO TU APS	
NOME	ASSEMBLEA DEL 20/10/22
Arcidiacono Alessandro	Presente
Bassani Luigi	Presente
Prandi Raffaella	Delega Arcidiacono
Tavernise Francesco	Delega Arcidiacono
Trentin Lorenzo	Presente
Quaglia Patrizia	Delega Arcidiacono
Ferretti Chiara	Delega Arcidiacono
Bignami Bruno	Delega Arcidiacono
Morellato Federica	Presente
Malferrari Silvia	Delega Masotti
Masotti Beatrice	Delega Masotti
Masotti Diego	Presente

Alessandro Arcidiacono

[Signature]



ALLEGATO “B” AL REP. N. 9088/6152

“BIMBO TU APS”

STATUTO

Articolo 1

- Costituzione, denominazione, durata e sede -

1) È costituita un'associazione sotto la denominazione “**BIMBO TU APS**” (d'ora in avanti “Associazione”), già “Bimbo Tu O.N.L.U.S.”. La locuzione “Associazione di Promozione Sociale” o l'acronimo “APS” potranno essere utilizzati una volta ottenuta l'apposita iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'Ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo “APS” o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” nella denominazione sociale.

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) L'Associazione ha sede in Bologna e potrà istituire sedi secondarie e uffici con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente statuto.

4) L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2

- Finalità, oggetto e modalità di svolgimento dell'attività -

1) L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto, è apolitica e apartitica, e intende operare nello spirito delle vigenti disposizioni dettate per le Associazioni di Promozione Sociale e nel rispetto di quanto previsto per le APS dal D. Lgs. 117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) L'Associazione si prefigge lo scopo di prestare aiuto assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente ed indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da gravi malattie del Sistema Nervoso Centrale e Periferico e da altri gravi patologie encefalo-midollari e cranio-vertebrali di natura mal formativa, genetica, traumatica, vascolare, infettiva o altro, specie se invalidanti, croniche e tali da richiedere terapie ed assistenza prolungate, e tumori solidi. Parallelamente e ad integrazione e supporto dell'attività suindicata, l'Associazione intende operare a favore dei suddetti bambini, delle loro famiglie e dei minori in genere, perseguendo finalità sociali, culturali, aggregative e ricreative, di promozione sociale, per la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla dignità, favorendo la partecipazione, l'integrazione sociale, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, per la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, formative, didattiche, di socialità, fisiche, motorie e sportive dilettantistiche.

3) In ossequio a quanto stabilito nel Codice del Terzo Settore, l'Associazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

i) – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) – organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o

religioso;

q) – alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

t) – organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

u) – beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v) – promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;

w) – promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali.

4) L'attività dell'Associazione potrà estrinsecarsi in qualsiasi forma umanitaria, assistenziale, sanitaria, sociale, culturale, di volontariato, aggregativa, sportiva, di intrattenimento ed animazione, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nella più ampia accezione possibile, anche mediante collaborazioni con persone fisiche ed enti di qualsiasi natura aventi scopi analoghi.

Ciò potrà avvenire anche attraverso:

- un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, sociali e politiche, fino alle Università e alle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché ai mezzi di comunicazione, favorendo il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione delle finalità dell'Associazione, anche mediante creazione di una Rete di contatti e relazioni con i vari servizi del territorio;

- il supporto e l'affiancamento ai pazienti e alle famiglie dei ricoverati o assistiti all'interno delle strutture sanitarie, durante la degenza, nel corso di visite ambulatoriali, terapeutiche e di riabilitazione, e nella fase di post-ospedalizzazione;

- la promozione e il sostegno della ricerca scientifica nel campo dei tumori dell'età pediatrica, delle altre patologie indicate al punto 2) del presente articolo e in campi affini e connessi;

- l'effettuazione di iniziative di informazione e divulgazione, anche mediante corsi, convegni, iniziative editoriali e multimediali, nei settori di svolgimento delle proprie attività di interesse generale, anche con riferimento alle connesse tematiche sociali;

- l'allestimento e la gestione di immobili da impiegare nello svolgimento delle attività previste nel presente statuto, inclusa l'accoglienza dei pazienti e dei loro genitori, ovvero mediante la loro cessione in uso o in locazione a terzi, laddove ciò risultasse necessario o utile al miglior conseguimento delle proprie finalità;

- il conforto umano delle persone colpite da lutti, con messaggi di fede, speranza e accettazione;

- lo svolgimento di attività sociali, ludiche, sportive e ricreative, che mirino al mantenimento ed al miglioramento preventivo della salute dei giovani in generale per una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero, e che favoriscano la solidarietà;

- la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar ed esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici nel rispetto delle condizioni poste dal Codice del Terzo Settore e dalle altre leggi in materia per le APS;

- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita dalle disposizioni legislative vigenti, incluse le raccolte di fondi.

Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sull'associazionismo di promozione sociale e dalle altre disposizioni riguardanti gli Enti del Terzo Settore, l'Associazione potrà porre in essere le attività suindicate anche partecipando in imprese, associazioni, enti ed istituzioni, o collaborando con essi, in particolare con quelli che abbiano analoghe finalità ovvero con enti appartenenti alla pubblica Amministrazione.

5) L'Associazione potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale indicate al comma 3) del presente articolo, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

6) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. È ammessa l'assunzione di lavoratori dipendenti e il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale, al perseguimento delle finalità e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione a cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

8) Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. È ammesso il rimborso delle spese per l'attività prestata solo per quelle effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni che saranno stabilite dall'Associazione stessa nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

9) I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile presso terzi; sono iscritti in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 3

- Patrimonio -

1) Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

- Risorse economiche -

1) L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle attività medesime e da fonti diverse, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

2) Annualmente il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale quota annuale da versarsi

all'atto dell'iscrizione all'Associazione. In caso di mancata delibera del Consiglio, si intende confermata la quota annuale eventualmente applicata nell'anno precedente, anche in ordine al termine entro cui deve essere versata.

3) È facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione. I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili, né trasmissibili; pertanto, non si farà luogo a richieste di rimborso, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione stessa.

Articolo 5

- Scritture contabili, bilancio e libri sociali obbligatori -

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
- 3) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nel caso in cui l'Associazione consegua entrate, comunque denominate, inferiori a 220.000 euro, in luogo di quanto previsto nel periodo precedente, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. È, in ogni caso, sempre ammesso il ricorso a forme di rendicontazione differenti da quelle suindicate, ove ciò sia consentito dalle leggi *pro-tempore* vigenti.
- 4) Oltre al registro dei volontari e alle scritture contabili di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione tiene:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, ove nominati, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- 5) Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali nel rispetto della disciplina regolante il trattamento dei dati. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto al Consiglio Direttivo, al quale è concesso il termine di venti giorni per la messa a disposizione dei libri e, ove richiesto, per estrarne copia a spese del richiedente.

Articolo 6

- Associati, criteri di ammissione ed esclusione -

- 1) L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- 2) Possono acquisire la qualifica di associato tutte le persone fisiche nonché le Associazioni di Promozione Sociale e gli altri enti che si impegnino a contribuire alla

realizzazione degli scopi dell'Associazione. È ammessa l'ammissione di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nella misura stabilita dalla legge.

3) È prevista la figura del socio benemerito per il quale può essere istituito l'Albo dei Benemeriti, tenuto dal Consiglio Direttivo. Sono insigniti di tale qualifica, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, tutti gli associati che, in collaborazione con l'Associazione, si siano distinti in particolar modo partecipando significativamente al perseguimento degli scopi della stessa mediante contributi di beni o di servizi ovvero attraverso apporti personali di particolare rilievo. Gli associati benemeriti non sono tenuti a versare la quota associativa.

4) La divisione degli associati in categorie non implica alcuna differenza tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Per tutti gli associati vige parità di trattamento, il principio del voto singolo ed è garantita l'effettiva partecipazione alla vita associativa.

5) Ad eccezione degli associati benemeriti, la cui qualifica può essere attribuita, senza istanza di parte, mediante apposita deliberazione da parte del Consiglio Direttivo, la richiesta di ammissione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati, nella quale essi forniscono le proprie generalità complete e dichiarano di condividere le finalità del sodalizio impegnandosi a rispettarne lo statuto, i regolamenti e le decisioni assunte dai suoi organi. L'accettazione delle domande di ammissione viene, in ogni caso, deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, verificato il previo versamento della quota associativa, ove dovuta. In tal caso, il Consiglio ne dà comunicazione all'interessato e ne dispone la trascrizione sul libro degli associati.

6) La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte o scioglimento dell'ente;
- b) recesso, che deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione;
- c) morosità di oltre due mesi, rispetto alla scadenza, nel pagamento della quota associativa eventualmente deliberata. La morosità nel pagamento della quota associativa integra ipotesi di perdita automatica della qualità di socio. In ogni caso, per l'esercizio dei diritti previsti dal presente statuto, il socio deve essere in regola col pagamento della quota associativa;
- d) esclusione.

7) L'adesione quale socio iscritto all'Associazione da almeno 60 giorni comporta il diritto di acquisire l'elettorato attivo e passivo e in particolare il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

8) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi in cui il socio commetta azioni disonorevoli o lesive dell'immagine dell'Associazione ovvero quando il suo comportamento sia difforme dai fini di cui all'articolo 2), violi le disposizioni dello statuto e degli eventuali regolamenti o costituisca ostacolo al regolare andamento del Sodalizio.

9) L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. L'eventuale rigetto dell'istanza di ammissione ed il provvedimento di esclusione devono essere adeguatamente motivati. Al socio escluso è concessa la possibilità di replica mediante ricorso all'Assemblea degli associati, che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla richiesta formalmente inoltrata al Consiglio da parte del socio escluso.

10) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative eventualmente versate.

Articolo 7

- Doveri e diritti degli associati -

- 1) Gli associati sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, ove deliberata;
- 2) Fatto salvo quanto stabilito nel comma 7 del precedente articolo 6 del presente statuto, gli associati hanno diritto:
 - a) ad essere informati e a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e, motivandolo, della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 5, comma 5) del presente statuto.

Articolo 8

- Organi dell'Associazione -

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti (ove nominati).

Articolo 9

- L'Assemblea degli associati -

- 1) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazioni ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa ed iscritti nel libro degli associati. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- 2) L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) L'Assemblea, in ogni caso:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle controversie relative all'esclusione degli associati in base a quanto regolato nel presente statuto;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri eventuali regolamenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 4) L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato, e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti; spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la legittimazione all'intervento al voto, nonché di dirigere la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea nomina anche un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera semplice o e-mail o fax, da inviare almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo, nonché l'Organo di controllo ove nominato. L'avviso di convocazione, contenente le stesse indicazioni di cui sopra, deve essere affisso anche presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono la data dell'Assemblea. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 8) Le deliberazioni volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiedono in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati, mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza dei tre quinti; tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 10) È ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

Articolo 10

- Il Consiglio Direttivo -

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, formato per la maggioranza da associati dell'Associazione o da persone indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, duranti in carica cinque anni e rieleggibili.
- 2) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
- 3) Venendo meno la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso si intenderà decaduto e occorrerà far luogo alla sua rielezione.
- 4) In caso di cessazione di un membro esso è sostituito dal primo escluso tra i designati nell'ultima elezione. Ove non vi siano designati, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà nominare il nuovo consigliere, salvo che il numero dei consiglieri, a seguito della cessazione, non si sia ridotto al di sotto del minimo, nel qual caso deve essere convocata, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la nomina del nuovo consigliere. In tutti i casi, il nuovo consigliere resta in carica per il residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- 4) Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) gestione dell'Associazione, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea e delle finalità previste nello Statuto, sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione;
 - b) individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - c) redazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 5, comma 3) del presente statuto e dell'eventuale bilancio preventivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
 - d) ammissione all'Associazione di nuovi associati ed adozione dei provvedimenti di esclusione;
 - e) fissazione delle date di convocazione dell'Assemblea dei associati;
 - f) tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g) redazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
- 5) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire a uno o più dei suoi membri il compimento di determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
- 6) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale seconda ipotesi, la riunione deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è fatta mediante lettera semplice o fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza; anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se eletto; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
- 8) Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di straordinaria amministrazione, per le quali occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9) È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati mediante mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura del verbale, sottoscritto da entrambi; tutti i partecipanti, inoltre, devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dal Consigliere eletto dagli intervenuti.

Articolo 11

- Il Presidente -

- 1) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.
- 2) Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano, ove nominato, al Vice-Presidente, la cui nomina compete, anch'essa, al Consiglio Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 12

- L'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti -

- 1) L'Associazione è tenuta a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
- 2) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo rimane in carica per cinque esercizi, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 4) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
- 5) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) La nomina dell'Organo di controllo è comunque obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non

vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

7) La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

8) Salvo quanto previsto dal comma 2) del presente articolo, l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017.

9) L'obbligo di cui al precedente comma 8) cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. Nel caso di variazione per legge dei limiti suindicati, si applicheranno le disposizioni *pro-tempore* vigenti.

Articolo 13

- Norma finale -

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ove istituito, ovvero dell'Ente a tal fine preposto, ad altri Enti del Terzo Settore, in osservanza a quanto stabilito da apposita delibera all'uopo assunta dall'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

- Rinvio -

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni, alle disposizioni sulle Associazioni di Promozione Sociale contenute nel D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla disciplina regolante gli Enti del Terzo Settore.

F.TI: ALESSANDRO ARCIDIACONO - ILARIA MONTANARI NOTAIO